

# COMUNE DI GHILARZA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**n. 48 del 04/04/2016**

---

**OGGETTO :** Resistenza in giudizio nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna a seguito di ricorso, con istanza di sospensiva, promosso dal sig. Zinzula Riccardo R.G. n. 244/2016 - Conferimento incarico legale.

---

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **QUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **16.30**

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. All'apertura della discussione sull'argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENTI	ASSENTI
Alessandro Marco Defrassu	Sindaco	X	
Paola Piras	Vice - Sindaco	X	
Giovanni Corrias	Assessore	X	
Giovanni Antonio Manca	Assessore	X	
Maria Domenica Porcu	Assessore	X	

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l'assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella Miscali, invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Socio - Assistenziale, che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue:

**Premesso** che, con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 30 marzo 2016, è stato acquisito al ns. prot. n. 4083 in pari data, un ricorso innanzi al TAR della Sardegna promosso dal sig. Zinzula Riccardo residente a Oristano, in via L. Pirandello n. 35 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Avino Murgia con studio in Cagliari;

**Ritenuto** che il suddetto ricorso è stato promosso dal sig. Zinzula in qualità di concorrente alla selezione per la formazione di una graduatoria volta all'attribuzione dell'incarico di direttore artistico della scuola civica di musica intercomunale Guilcer - Barigadu per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare della graduatoria pubblicata in data 28.01.2016, dei verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 04 gennaio 2016 e n. 2 del 20 gennaio 2016 e della nota prot. n. 3455 del 15.03.2016 a firma del Responsabile del settore socio- assistenziale del comune di Ghilarza;

**Ravvisata** la necessità di costituirsi in giudizio al fine di proporre opposizione al sopracitato ricorso e far valere le ragioni del Comune di Ghilarza;

**Richiamato** il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28/08/2015;

**Considerato** che l'art. 7 (limiti per tipologia di forniture di beni e servizi) del suddetto Regolamento, prevede che in attuazione a quanto previsto dall'art. 125, comma 10 del Codice dei Contratti, tra le forniture di beni e servizi che possono essere eseguite in economia, rientrano anche i servizi legali di cui all'art. 16 del medesimo Regolamento;

**Visto** l'art. 16 del Regolamento suindicato (DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI LEGALI), ai sensi del quale:

- 1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice dei Contratti e s.m.i., numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a 100.000 Euro, per importi superiori si applica l'art. 20 del Codice e s.m.i.*
- 2. In deroga alla competenza di cui all'art. 3, l'incarico per servizi legali è affidato con provvedimento della Giunta comunale.*
- 3. In caso di affidamento diretto è fatto obbligo di acquisire apposito preventivo scritto di spesa.*
- 4. (omissis)*
- 5. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.*
- 6. Trova applicazione l'art. 4, comma 3 del regolamento attuativo DPR 207/2010 e s.m.i.*

**Acquisita** la disponibilità da parte dell'avvocato Miscali Raffaele con studio legale in Oristano, via Luigi Einaudi n. 15 ad assumere il patrocinio legale dell'Ente;

**Vista** la nota acquisita al ns. prot. n. 4558 del 04/04/2016 in allegato alla quale l'avvocato Miscali ha inviato il preventivo di massima per l'incarico professionale relativo alla controversia in oggetto, dell'importo complessivo di Euro 6.785,54 comprensivo di Iva 22%, ritenuta d'acconto 20%, spese generali 15% e cassa previdenza avv. 4%;

**Visto** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Ritenuta** la propria competenza in merito al presente atto;

**ACQUISITI**, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore socio assistenziale attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico EE.LL.;

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

**DI COSTITUIRSI** in giudizio innanzi al TAR della Sardegna, al fine di opporsi al ricorso promosso dal sig. Zinzula Riccardo residente a Oristano, in via L. Pirandello n.35 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Avino Murgia con studio in Cagliari; notificato a mezzo servizio postale in data 30/03/2016;

**DI NOMINARE** l'avvocato Raffaele Miscali con studio in Oristano, via Luigi Einaudi n. 15 in qualità di difensore dell'Ente, per la predisposizione e presentazione dell'opposizione al ricorso di che trattasi e all'istanza di sospensione, con poteri di eccepire e contro dedurre nell'interesse dell'Ente;

**DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro tempore, dott. Alessandro Marco Defrassu, a firmare il relativo mandato per l'incarico al legale per la rappresentanza e difesa degli interesse del Comune, con la più ampia facoltà di delega;

**DI DARE ATTO** che l'importo dei compensi spettanti all'avvocato per l'incarico di difesa a favore dell'Ente che ammontano a complessivi Euro 6.785,54 comprensivo di Iva 22%, ritenuta d'acconto 20%, spese generali 15% e cassa previdenza avv. 4%, troverà la seguente copertura:  
capitoli 149102 e 149103 - codice ministeriale: 5.02.1.103 - competenza 2016;

**DI DARE SPECIFICO INCARICO** al Responsabile del Settore socio assistenziale di provvedere ad assumere apposito impegno di spesa, nonché sottoscrizione di apposita convenzione;

**DI DICHIARARE**, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano a voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza costituirsi nei termini di legge.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
dott. Defrassu Alessandro

**Il segretario comunale**  
dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

---

**Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal responsabile del Settore Socio-assistenziale.**  
Ghilarza, 04/04/2016

dott.ssa Giovanna Fadda

---

**Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della proposta di deliberazione espresso dal responsabile del Settore Finanziario.**  
Ghilarza, 04/04/2016

Rag. Anna Rita Onida

#### PUBBLICAZIONE

---

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet [www.comune.ghilarza.or.it](http://www.comune.ghilarza.or.it) per quindici giorni consecutivi a partire dal

6.4.2016

Il segretario comunale  
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all'originale  
Ghilarza, 6.04.2016

Il segretario comunale  
dott.ssa Miscali Isabella